REGOLAMENTO (CEE) N. 2965/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1992

che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, gli importi dei contributi alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 8 e l'articolo 28 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/91 (*), prevede che gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/ 81, per lo zucchero e per l'isoglucosio devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2682/91 della Commissione (3), l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81, è stato portato per la campagna di commercializzazione 1991/1992 al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che la perdita globale previsibile constatata conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CBE) n. 1785/81 comporte, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1991/1992, la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento stesso, per quanto riguarda il contributo alla produzione di base, nonché la

presa in considerazione per il calcolo del contributo B, in conformità dell'articolo 28, paragrafi 4 e 5 del regolamento sopra ricordato, di un importo pari al 30,363 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che la perdita globale constatata in base ai dati disponibili e in applicazione dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, risulta interamente coperta dai ricavi dei contributi alla produzione di base e dei contributi B; che, in conseguenza di ciò, per la campagna di commercializzazione 1991/1992 non si deve fissare il coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 di detto regolamento;

considérando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1991/1992, sono fissati a:

- a) 1,0602 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
- b) 16,0954 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
- c) 0,4448 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 6,7530 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1992.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

^(*) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19. (*) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17. (*) GU n. L 90 dell'11. 4. 1991, pag. 15.

^{(&}lt;sup>5</sup>) GU n. L 254 dell'11. 9. 1991, pag. 5.